



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI FONTE NUOVA

Art.52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali ("progressioni verticali"), in applicazione dell'art. 3 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Comune di Fonte Nuova definisce il ricorso alla progressione verticale in correlazione agli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati ed a quelli di pianificazione operativa, con particolare riferimento al PIAO
3. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da un'area all'area immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.
4. L'Ente, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nella sezione del PIAO riguardante i fabbisogni di personale, procedure selettive di tipocomparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo.
5. Le progressioni in questione possono essere attivate per il tramite di un duplice binario, previsto rispettivamente dall'art. 13 (procedura transitoria) e dall'art. 15 (procedura a regime) del CCNL Funzioni ed EE.LL. sottoscritto in data 16 novembre 2022 per il triennio 2019 – 2021.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione procedura a "REGIME ORDINARIO"

1. Possono partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Ente in servizio a tempo indeterminato che, alla data di attivazione della relativa procedura, non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali – art.15, dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, e che siano in possesso dei requisiti indicati nel CCNL Funzioni EELL 2019/2021 al Titolo III art. 13 tabella - C di corrispondenza:

Da Area degli Operatori all'area degli Operatori Esperti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

Da area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori:

- a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione:

Da Area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione

- a. laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

I titoli posseduti devono essere attinenti al profilo professionale per cui si concorre alla progressione verticale.

Art .3 Elementi di valutazione della procedura comparativa a regime ordinario

1. Costituiscono elementi di valutazione:

- La valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- l'esperienza maturata, nella categoria giuridica precedente, oltre il periodo di 5 anni richiesto come requisito di partecipazione;
- l'assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali;
- il titolo di studio e le competenze professionali ulteriori o superiori, attinenti al profilo oggetto di selezione, posseduti dal dipendente rispetto a quelli richiesti come requisito per la partecipazione;
- numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, formalmente attribuiti non valutati nelle tipologie precedenti
- attività di formazione ed aggiornamento non obbligatorie, attinenti alla qualifica professionale/profilo, erogate direttamente dall'Ente ovvero da agenzie formative, istituti di formazione pubblici o privati riconosciuti, concluse con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite;
- competenze professionali maturate attraverso attività lavorative e/o formative svolte in enti/organizzazioni/aziende pubbliche o private in cui il candidato ha assunto posizioni od incarichi, attinenti alla qualifica professionale/profilo;
- idoneità acquisita mediante espletamento di procedure concorsuali nell'Ente o in altre amministrazioni pubbliche per il medesimo profilo professionale oggetto di selezione;

Art. 4 – Punteggi procedura comparativa a regime ordinario

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione all'area superiore, l'attribuzione dei punteggi, come di seguito indicato:

a) PERFORMANCE INDIVIDUALE TRIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE MEDIA	PUNTEGGIO (max. 10)
Da 80,00 a 85,00	2
Da 86,00 a 89,00	4
Da 90,00 a 95,00	6
Da 96,00 a 98,00	8
Da 99,00 a 100,00	10

b) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI BIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (max. 7)
Assenza procedimenti disciplinari	7

c) ESPERIENZA MATURATA IN CATEGORIA GIURIDICA PRECEDENTE (5 anni requisito base)	
PERMANENZA NELL'AREA PROFESSIONALE	PUNTEGGIO (max. 10)
fino a 5 anni	3
da 5 a 10 anni	5
Oltre i 10 anni	10

d) TITOLO DI STUDIO (Ulteriore o superiore a quello del requisito base)	
TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (max 30)
Diploma di scuola secondaria di II° grado	2,5
Diploma di Laurea Triennale	4
Laurea Magistrale/Specialistica/V.O./Quinquennale	10
Abilitazione a collegio o Albo professionale	3
Diploma Scuola biennale di specializzazione post laurea presso Università	3
Master di II° livello (D.M. 270/2004) o seconda laurea	3
Corso perfezionamento post laurea presso Università	3

Master di I° livello (D.M. 270/2004)	1,5
e) NUMERO E TIPOLOGIA DI INCARICHI RIVESTITI (max 3 punti)	
Mansioni superiori formalmente attribuite negli ultimi cinque anni	max 1 punto (0,5 punti per anno)
Responsabile del procedimento o RUP	max 1 punto (0,5 punti per anno)
Attività e/o supporto altri settori, servizi o organismi dell'Ente	max 1 punti (0,5 punto per anno o incarico)
f) ATTIVITA' DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIE	
NUMERO ORE e/o NUMERO CORSI	PUNTEGGIO (max. 10)
Da 20 a 30 ore o n. 1 gg.	2
Da 31 a 60 ore o n. 2 gg.	4
Da 61 a 80 ore o n. 3 gg.	7
Oltre 81 ore o n. 5 gg.	10
g) COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE	
CORSO e/o ATTIVITA'	PUNTEGGIO (max. 27)
Fino a 2 corsi e/o attività	1
Oltre 3 corsi e/o attività	2
Colloquio Orale Colloquio vertente sulle tematiche attinenti le attività da svolgersi presso il Settore/Servizio di destinazione e teso a verificare le peculiarità professionali, conoscenze tecniche e giuridiche specifiche, capacità di sviluppare ragionamenti dei candidati anche con riferimento all'aspetto motivazionale.	25
h) IDONEITA' ACQUISITA IN PROCEDURE CONCORSUALI NEGLI ULTIMI TRE ANNI	
IDONEITA'	PUNTEGGIO (max. 3)
Fino a 1 concorso	1
Da 1 a 2 concorsi	1,5
Oltre 2 concorsi	3

2. A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:
 - a) ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;
 - b) ha ottenuto un punteggio più alto nella Performance Individuale (*Criterio di selezione* a);
 - c) ha la minore età anagrafica.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione procedura a "REGIME TRANSITORIO"

1. Le progressioni tra le Aree possono aver luogo attraverso procedure valutative in deroga anche al titolo di studio entro il termine del 31 dicembre 2025.
2. Possono partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Ente in servizio a tempo indeterminato che alla data di attivazione delle relative procedure, non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali – art.15 e siano in possesso dei requisiti come indicati nei CCNL Funzioni EELL 2019/2021 al Titolo III art. 13 tabella 3 - C di corrispondenza:

Da Area degli Operatori all'area degli Operatori Esperti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

Da area degli Operatori Esperti all'area degli Istruttori:

- a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione:
oppure
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

Da Area degli Istruttori all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione

- a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente.

Art. 6 – Elementi di valutazione della procedura valutativa a regime transitorio

1. Costituiscono elementi di valutazione:
 - a) esperienza maturata, nell'area di provenienza;
 - b) titolo di studio;
 - c) La valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
 - d) Assenza di procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio;
 - e) Idoneità acquisita in procedure concorsuali negli ultimi tre anni
 - f) Competenze professionali maturate.

Art. 7 – Punteggi procedura valutativa REGIME TRANSITORIO

1. Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione all'area superiore, l'attribuzione dei punteggi, come di seguito indicato:

a) ESPERIENZA MATURATA NELL'AREA DI PROVENIENZA	
PERMANENZA NELL'AREA PROFESSIONALE	PUNTEGGIO (max. 30)
fino a 5 anni	10
da 5 a 10 anni	20
Oltre i 10 anni	30
b) TITOLO DI STUDIO (Ulteriore o superiore a quello del requisito base)	
TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (max 30)
Diploma di scuola secondaria di II° grado	2,5
Diploma di Laurea Triennale	4
Laurea Magistrale/Specialistica/V.O./Quinquennale	10
Abilitazione a collegio o Albo professionale	3
Diploma Scuola biennale di specializzazione post laurea presso Università	3
Master di II° livello (D.M. 270/2004) o seconda laurea	3
Corso perfezionamento post laurea presso Università	3
Master di I° livello (D.M. 270/2004)	1,5
c) PERFORMANCE INDIVIDUALE TRIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE MEDIA	PUNTEGGIO (max 10)

Da 80,00 A 85,00	2
Da 86,00 A 89,00	4
Da 90,00 A 95,00	6
Da 96,00 A 98,00	8
Da 99,00 a 100,00	10
d) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI BIENNIO PRECEDENTE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (max. 7)
Assenza procedimenti disciplinari	7
e) IDONEITA' ACQUISITA IN PROCEDURE CONCORSUALI NEGLI ULTIMI TRE ANNI	
IDONEITA'	PUNTEGGIO (max. 3)
Fino a 1 concorso	1
Da 1 a 2 concorsi	1,5
oltre 2 concorsi	3
f) COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE	PUNTEGGIO (max. 20)
Colloquio Orale Colloquio vertente sulle tematiche attinenti le attività da svolgersi presso il Settore/Servizio di destinazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali, conoscenze tecniche e giuridiche specifiche, capacità di sviluppare ragionamenti dei candidati anche con riferimento all'aspetto motivazionale.	20

3. A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:
- ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;
 - ha la minore età anagrafica.

Art. 8 - Bandi di selezione

- I bandi di selezione, predisposti dal Settore competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni nel sito internet istituzionale dell'Ente.
- L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando

originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.

3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Art. 9 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione per lo svolgimento della selezione è composta dal Dirigente del settore interessato, che la presiede, e da un secondo componente facente parte dell'organico dell'Ente con comprovata professionalità e competenza rispetto al posto indetto con la procedura di progressione verticale;
È prevista la presenza di un segretario verbalizzante.

Art. 10 - Formazione della graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun dipendente.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Personale.
3. I dipendenti vincitori della selezione dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni Locali vigente.
4. I dipendenti vincitori della progressione verticale verranno inquadrati con il nuovo profilo professionale acquisito che non potrà essere cambiato prima di tre anni.
5. I dipendenti vincitori della progressione verticale, con il nuovo inquadramento professionale acquisito, potranno essere assegnati anche ad un altro settore secondo le esigenze organizzative dell'Ente.
6. Qualora il trattamento economico in godimento dei dipendenti vincitori della progressione verticale risulti superiore al trattamento tabellare iniziale del nuovo inquadramento, come statuito dai vigenti CCNL Funzioni ed Enti locali, gli stessi conservano la differenza a titolo di "assegno ad personam" che sarà assorbita nelle eventuali e successive progressioni economiche orizzontali o progressioni verticali.
7. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Art. 11 - Revoca della selezione

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.
2. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta, essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale e del PIAO.
3. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nei regolamenti vigenti dell'Amministrazione o in altra normativa generale o speciale in materia.